

### **Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 PB-GAS**

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 45/11 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione ARG/gas 145/11 del 28 ottobre 2011)

<b>Titolo</b>	<b>Comunicazioni relative alla procedura di ammissione/esclusione dalla PB-GAS</b>
Riferimenti normativi	Articolo 15, Articolo 17, commi 17.1 e 17.3, e Articolo 24, comma 24.1, del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas

**Entrata in vigore il 27 novembre 2011**

## 1. Premessa

L'articolo 15, comma 15.1, del Regolamento prevede che il soggetto che intende partecipare alla PB-GAS presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, una domanda di ammissione alla PB-GAS, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato A) e corredata della documentazione di cui all'Articolo 16 del medesimo Regolamento, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione alla PB-GAS, redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato B).

L'articolo 17, comma 17.1, del Regolamento prevede che il GME, verificata la regolarità della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla piattaforma, entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, comunica, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, l'ammissione ovvero il rigetto della domanda medesima.

L'articolo 17, comma 17.3, del Regolamento prevede che il GME, qualora la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla PB-GAS sia irregolare o incompleta, comunica al soggetto interessato, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti.

L'articolo 24, comma 24.1, del Regolamento prevede che gli operatori, ai fini dell'esclusione dalla PB-GAS presentano presso il GME o inoltrano, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, specifica richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

## 2. Termini e modalità di invio delle comunicazioni da parte del GME

Il GME comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via telefacsimile:

- l'avvenuta ammissione dell'operatore alla PB-GAS ovvero il rigetto della domanda di ammissione entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della medesima (articolo 17, comma 17.1);
- in ipotesi di documentazione irregolare o incompleta, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti (articolo 17, comma 17.3).

### **3. Termini e modalità di invio delle comunicazioni da parte del soggetto richiedente l'ammissione/esclusione alla PB-GAS**

Il soggetto richiedente l'ammissione/esclusione alla PB-GAS presenta al GME ovvero invia al medesimo mediante posta ordinaria o corriere:

- la domanda di ammissione alla PB-GAS, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato A), sottoscritta in originale dalla persona fisica (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona fisica) ovvero dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona giuridica) - Articolo 15, comma 15.1, lettera a), del Regolamento;
- la documentazione di cui all'articolo 16 del medesimo Regolamento, sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona giuridica) - Articolo 15, comma 15.1, lettera a), del Regolamento;
- il contratto di adesione alla PB-GAS, redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato B), siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce, in originale, dalla persona fisica (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona fisica) ovvero dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona giuridica) - Articolo 15, comma 15.1, lettera b), del Regolamento;
- la richiesta di esclusione dalla PB-GAS sottoscritta in originale dalla persona fisica (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona fisica) ovvero dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona giuridica) - Articolo 24, comma 24.1, del Regolamento.